

* FOCUS FISCALE *

Corretto il passo indietro sulla sospensiva «ridotta»

di **Maurizio Villani**

La legge 122/2010, nel convertire con modifiche il Dln. 78 del 31 maggio scorso, ha soppresso il comma 9 dell'articolo 38, che aveva previsto la sospensiva breve di 150 giorni nel processo tributario.

Le proteste degli ordini professionali e imprenditoriali hanno consigliato il legislatore a fare marcia indietro, lasciando inalterato l'attuale assetto processuale dell'articolo 47 del Dlgs n. 546/1992, evitando di introdurre una disposizione irrazionale e, soprattutto, incostituzionale.

L'irrazionalità del provvedimento consisteva nel fatto che: ■ il processo tributario in primo

grado ha una durata media di 734 giorni, come risulta dalle elaborazioni dei dati del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (si veda, in tal senso, «Il Sole 24 Ore» di sabato 12 giugno 2010);

■ in definitiva, il provvedimento cautelare sarebbe stato totalmente snaturato, in quanto il contribuente sarebbe stato costretto a pagare somme non dovute, in assenza di una giuridica certezza che si ha solo con la sentenza, con il rischio di dover essere rimborsato dopo molti anni.

Inoltre, la preventivata modifica legislativa avrebbe leso i principi costituzionali di cui agli articoli 24, comma 2, e 111, comma 2, della Costituzio-

ne, come ultimamente precisato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 281 del 23 luglio 2010.

La Consulta, infatti, con questa pronuncia, nel processo del lavoro, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, terzo periodo, del Dln. 59/08, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 6 giugno 2008, nella parte in cui stabilisce la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione dopo 150 giorni (lo stesso termine previsto, peraltro, dal legislatore fiscale). Secondo la Consulta, infatti, la sospensiva breve lede gravemente il diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione) perché nei casi come quelli in esame, in cui

adempiere all'onere probatorio, ricadente sulla parte che ha promosso il giudizio, richiede di regola l'espletamento di un'attività istruttoria anche complessa, il termine di soli 150 giorni per la conservazione dell'efficacia del provvedimento di sospensione si rivela non congruo.

La sospensiva breve si pone in contrasto anche con l'articolo 111, comma 2, della Costituzione. In primo luogo, rende asimmetrica la posizione delle parti, con conseguente lesione del principio costituzionale di parità, favorendo l'ente pubblico. In secondo luogo, il principio di durata ragionevole del processo, se è diretto a disporre che il processo stesso non si protragga oltre certi limiti temporali, assicura anche che esso duri per il tempo necessario a consentire un adeguato spiegamento del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa, di cui il diritto di avvalersi di una sufficiente tutela cautelare è componente essenziale. Pertanto,

l'automatica cessazione del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in assenza di qualsiasi verifica circa la permanenza delle ragioni che ne avevano determinato l'adozione, si risolve in un deficit di garanzie che rende la norma non conforme al modello costituzionale.

I suddetti principi, logicamente, valgono anche per il processo tributario per cui bene ha fatto il legislatore a sopprimere la sospensiva breve. Per concludere, nella generale e auspicata riforma della giustizia tributaria, non solo è opportuno prevedere una completa tutela cautelare anche in grado di appello (oggi limitata solo alle sanzioni), ma soprattutto è determinante che il processo tributario sia gestito da un'organismo terzo così come avviene anche per le altre giurisdizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A CURA DI

Associazione nazionale tributaristi italiani (Anti)